

PARTE PRIMA**Sezione II****ATTI DELLA REGIONE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2014, n. **597**.

Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013, avente ad oggetto “Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini”, con la quale è stata approvata la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari e tutti gli atti ivi richiamati;

Vista la D.D. n. 10424 del 23 dicembre 2013 che ha approvato il modello della Convenzione di tirocinio extracurricolare e i modelli di progetto formativo ai sensi della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dal Parlamento italiano con legge 18 marzo 2009 n. 3;

Visto il D.P.R. 4 ottobre 2013 che adotta il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in particolare la Linea di intervento 2: “Lavoro e occupazione”;

Vista la L.R. n. 26/2009 che detta la “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;

Vista la D.G.R. n. 876/2011 con la quale la Regione Umbria aderisce alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e tra altro promuove attività di formazione finalizzate alla promozione di politiche inclusive, come previsto e sancito finanche nei principi indicati nella L. n. 104/1992 attraverso l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle persone con disabilità;

Visto il Piano sociale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 368;

Vista la L.R. n. 18/2012 che disciplina l'ordinamento del Servizio sanitario regionale;

Vista la D.G.R. n. 1613/2007 su: “Acquisizione del documento - ‘I diritti delle persone utenti del sistema dei servizi per le dipendenze’ elaborato dal Laboratorio permanente pubblico-privato sociale per la tutela del diritto alla salute nell'area dell'uso abuso dipendenze da comportamenti e sostanze legali ed illegali’”;

Visto l'Accordo, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34- 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Vincenzo Riommi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di dare atto che in esito a riscontri seguiti alla entrata in vigore della “Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17 settembre 2013, n. 17)” con riferimento, tra l'altro, a finalità di inclusione lavorativa per particolari gruppi vulnerabili e a necessità di flessibilizzazione dei tirocini estivi, è stato opportuno procedere a revisioni e/o integrazioni meglio motivate nel documento istruttorio;

3) di dare atto che il percorso volto alla definizione delle suddette revisioni e/o integrazioni riferibili ai gruppi vulnerabili è stato realizzato di concerto con il competente Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria anche a seguito di incontri con i Servizi di accompagnamento al lavoro comunali (SAL) delle dodici zone sociali dell'Umbria;

4) di approvare pertanto le modifiche ed le integrazioni alla "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L.R. 17 settembre 2013, n. 17)" di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di approvare il testo consolidato, comprensivo delle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 4), della "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L.R. 17 settembre 2013, n. 17)" di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e sostituisce, altresì, il testo della Direttiva approvata con D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013;

6) di costituire il Gruppo di monitoraggio previsto all'art. 14, comma 4 della "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17 settembre 2013, n. 17)" come approvata ai precedenti punti 4) e 5) stabilendone la composizione come segue:

- dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro o suo delegato, con funzioni di presidente,
- due funzionari del Servizio Politiche attive del lavoro e due componenti supplenti, nominati con successivi atti dirigenziali,
- dirigente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria, o suo delegato, con funzioni di vice presidente,
- dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale e ospedaliera,
- due funzionari della Direzione regionale Salute e coesione sociale afferenti ai servizi regionali competenti in materia di servizi sociali e salute, nominati con successivi atti dirigenziali;

7) di rinviare ad apposito atto del Servizio Politiche attive del lavoro, previa designazione da parte dei dirigenti dei Servizi sopra individuati, la nomina dei componenti del Gruppo di monitoraggio;

8) di stabilire che all'atto dell'insediamento il Gruppo di monitoraggio definirà le regole per il suo funzionamento;

9) di rinviare a successivo atto del Servizio Politiche attive del lavoro le necessarie modifiche della modulistica di attuazione dei tirocini extracurricolari giusta determinazione dirigenziale n. 10424 del 23 dicembre 2013;

10) di stabilire che le disposizioni della "Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari (art. 1, L. R. 17 settembre 2013 n. 17)" come approvata ai precedenti punti 4) e 5) entrano in vigore dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 4 della medesima Direttiva;

11) di comunicare a tutti gli interessati i contenuti del presente atto per i successivi adempimenti;

12) di pubblicare il presente atto, completo degli allegati A e B nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e anticipatamente nel sito www.formazionelavoro.umbria.it.

*La Presidente
MARINI*

(su proposta dell'assessore Riommi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini. Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354.**

Il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata è stato sottoscritto l'accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini", previste dall'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92. Le Regioni si sono impegnate a recepire quanto contenuto nelle stesse entro sei mesi dalla firma.

Al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli impegni assunti in Conferenza Unificata e al contempo garantire che le misure venissero adottate nel quadro della più ampia concertazione con le Parti sociali e con il coinvolgimento del partenariato istituzionale, la Regione ha ritenuto opportuno intervenire in due fasi successive.

Con L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 concernente "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 "Norme sul sistema formativo regionale" e 23 marzo 1995, n. 12 "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali"" , la Regione ha preliminarmente definito cosa si intende per "tirocinio", ha effettuato la distinzione tra "tirocini curricolari" e "tirocini extracurricolari", ha dettato norme generali riguardo a questi ultimi e rinviato ad atto di Giunta la disciplina dei criteri e delle modalità per la loro attuazione, nel rispetto delle Linee guida sopra menzionate.

Successivamente con D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013, avente ad oggetto "Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini" è stata adottata la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari la quale, previo confronto sociale ed istituzionale, ha definito i criteri e le modalità per la loro attuazione.

La Direttiva è in vigore dal 2 gennaio scorso a seguito della pubblicazione della Determinazione dirigenziale n. 10424 del 23/12/2013 che ha approvato il modello della Convenzione di tirocinio extracurricolare e i modelli di Progetto formativo ai sensi della Direttiva medesima.

Nella Direttiva, al fine di agevolare l'orientamento e l'inclusione lavorativa dei soggetti disabili iscritti alla L. n. 68/1999, dei soggetti svantaggiati di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e.i., nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nell'ambito della Disciplina complessiva dei tirocini extracurriculari sono state previste:

- particolari condizioni quali ad esempio l'esclusione dai limiti numerici in ordine al numero dei dipendenti del soggetto ospitante, la durata del tirocinio superiore a quella ordinariamente prevista etc.

— “Disposizioni speciali” ai sensi dell'art. 17 con la quale con atto del Servizio Politiche attive del lavoro si prevede al solo fine di garantire l'inclusione delle persone di cui sopra eventuali circostanziate deroghe in materia di durata settimanale delle attività e di corresponsione dell'indennità nonché della misura del suo ammontare.

In occasione dell'entrata in vigore di detta Disciplina sono pervenute al Servizio Politiche attive del lavoro numerose richieste di deroga, ai sensi del predetto art. 14, da parte dei Servizi comunali di accompagnamento al lavoro che operano nel campo dell'inclusione sociale e nel campo della riabilitazione socio sanitaria in collaborazione con i Se.r.t. e i Centri di salute mentale. Ciò in particolare in ordine all'ammontare dell'indennità e alla ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante.

L'analisi delle richieste di deroga ha evidenziato l'esistenza di un sistema di misure vario ed articolato, pur in presenza di fattispecie che possono presentare profili di analogia.

Pertanto, è sorta la necessità di avviare un confronto con i servizi territorialmente competenti in materia di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro al fine di trovare linee comuni sulle attività svolte e sui servizi erogati e di individuare un percorso metodologico comune da parte del Servizio Politiche attive del lavoro utile a creare un quadro uniforme per l'autorizzazione delle deroghe. La evidente interdisciplinarietà delle questioni da affrontare ha necessariamente richiesto la condivisione con i competenti servizi regionali in materia di servizi sociali e salute della Direzione regionale salute e coesione sociale.

A tal fine si è avviato un confronto con tutti i Servizi comunali di accompagnamento al lavoro (SAL) presenti nel territorio umbro congiuntamente con il Servizio regionale Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e con i Servizi per l'impiego delle Province e gli Uffici provinciali specialistici per la L. n. 68/1999.

Nello specifico sono stati programmati due incontri avvenuti il 4 e il 20 febbraio uu.ss. e, su richiesta, si sono tenuti numerosi incontri con singoli operatori del sistema anche appartenenti a cooperative sociali di tipo A e B che operano in convenzione nel territorio per i SAL e in genere per i servizi territorialmente competenti in materia.

Dal confronto sono emerse due linee comuni di azione dei SAL: la prima riguarda un'attività di accompagnamento al lavoro rivolta a soggetti disabili e svantaggiati che ha un prevalente fine socio-inclusivo; la seconda riguarda un'attività di accompagnamento al lavoro con prevalente fine terapeutico-riabilitativo rivolta ai soggetti di cui sopra.

Si è reso evidente, ulteriormente, che ogni attività sottende, comunque, una “presa in carico” del soggetto da parte del servizio territorialmente competente (SAL, Se.r.t., Centri di salute mentale, Comunità terapeutiche, cooperative sociali di tipo A e B etc...). Inoltre, l'attività di accompagnamento con fine terapeutico-riabilitativo è sempre preceduta da un piano terapeutico individuale che ne definisce contenuti, termini e modalità.

Alla luce di quanto è emerso, si ritiene necessario integrare e modificare l'art. 17 della Direttiva prevedendo criteri per la promozione di tirocini in deroga per le finalità socio-inclusive o per le finalità terapeutico-riabilitative di cui al progetto formativo individuale del soggetto preso in carico e predisposto dal servizio territorialmente competente (cfr. allegati).

Inoltre, al fine di monitorare la corretta attuazione della disciplina delle deroghe come sopra previste si è ritenuto, unitamente alla Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, di prevedere la costituzione di un Gruppo di monitoraggio composto da rappresentanti del Servizio Politiche attive del lavoro e dei Servizi regionali competenti afferenti la sopra menzionata Direzione, il quale può formulare osservazioni non vincolanti, entro un breve lasso di tempo, sulla base delle informazioni relative a ciascun progetto formativo di tirocinio trasmesse preliminarmente alla Regione ai sensi dell'art. 17 della Direttiva stessa.

Il Gruppo entrerà in funzione a seguito della nomina dei suoi componenti da parte del Servizio Politiche attive del lavoro su designazione dei singoli Servizi interessati e definirà le regole del suo funzionamento all'atto del suo insediamento.

Infine, ma non di secondaria importanza, è emerso che i soggetti disabili che usufruiscono dei servizi di accompagnamento al lavoro da parte dei servizi territorialmente competenti non sono solo quelli iscritti alla L. n. 68/1999 bensì tutte le persone con disabilità riconosciute tali dalla normativa nazionale, quali ad esempio anche le persone che rientrano nell'applicazione del campo della L. n. 104/1992.

Pertanto, si ritiene di dover modificare la Direttiva con riferimento alla definizione di “disabile iscritto alla L. n. 68/1999” (così come indicato dalle Linee guida) con la definizione più ampia e richiamata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano con legge 18 marzo 2009, n. 3 (cfr. allegati).

Altresì, al fine di un migliore utilizzo dei tirocini e a seguito delle riflessioni intervenute nel primo periodo di applicazione della Direttiva, si è evidenziata l'opportunità di inserire alcune modifiche utili a facilitarne l'interpretazione (cfr. allegati).

Un maggiore approfondimento è stato fatto anche sulla materia dei tirocini estivi. Nello specifico è emersa la volontà di potenziare il ricorso a tale strumento prezioso di primo orientamento dei giovanissimi. In questa ottica si sono ridefinite ad esempio le disposizioni in materia di indennità (che per i tirocini estivi non è prevista dalle “Linee guida in materia di tirocini”). Inoltre alla luce delle recenti politiche promosse dall'Unione Europea con la c.d. “Ga-

ranzia Giovani”, tra le cui misure vi è l’attivazione di tirocini extracurriculari a favore di giovani disoccupati di età inferiore a trenta anni, si è ritenuto di adeguare la Direttiva alle esigenze della miglior riuscita della “Garanzia”. In particolare, si è intervenuti con disposizioni che consentono al soggetto ospitante di attivare ripetutamente tirocini estivi con lo stesso tirocinante e ciò senza pregiudizio della successiva possibile attivazione di tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento (cfr. allegati).

Le modifiche e le integrazioni introdotte comportano con ogni evidenza la necessità di rivedere la modulistica approvata con determinazione dirigenziale n. 10424 del 23 dicembre 2013.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

La Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013 n. 17) approvata con D.G.R. n. 1354 del 02/12/2013 è modificata e integrata come segue:

- **I commi 2 e 7 dell'art. 2, “*Durata dei tirocini extracurriculari*”, sono sostituiti come segue:**

2. Per le persone con disabilità (1) riconosciute dalla normativa vigente (di seguito “persone con disabilità”), la durata dei tirocini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), può estendersi fino a ventiquattro mesi.

Il testo della nota (1) è il seguente:

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.

7. La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, determinata in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.

- **L'art. 4, “*Soggetti ospitanti*”, è sostituito dal seguente:**

1. I tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, lettere a), b) e c) possono essere ospitati da tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
2. I tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione del soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere, nella stessa unità operativa, più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 per lo stesso profilo professionale, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 9 della presente direttiva.
4. Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, accogliere, nella medesima unità operativa, ripetutamente più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, anche non consecutivi, le cui durate non superino, comprese le proroghe, la somma di ventiquattro mesi complessivi nei tre anni precedenti alla richiesta di attivazione del tirocinio. Tale limite non opera:
 - a) nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all'unità superiore, ha dato luogo, nell'unità operativa, ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi;
 - b) per i tirocini di cui all'art. 1, comma 5 in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

- c) per i tirocini estivi.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/99, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
 6. Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga o che riguardino lavoratori che svolgono attività equivalenti a quelle del percorso formativo.
 7. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini di cui all' art. 1, comma 5, lettere a) e b) nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione di personale.
 8. Il soggetto ospitante, fatta eccezione per i tirocini estivi, non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2 della presente direttiva. In ogni caso fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo.
 9. Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
 10. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 3, comma 1, non può contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

- **La lettera c), c. 1 dell'art. 5, “Compiti del soggetto promotore”, è sostituita come segue:**

c) monitorare il buon andamento dell'esperienza di tirocinio, anche provvedendo a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali irregolarità;

- **L'art. 9, “Limiti numerici”, è sostituito dal seguente:**

1. Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curriculari o extracurriculari, entro i limiti di seguito indicati:
 - a) unità con un numero compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinio extracurricolare ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curricolare e un tirocinio extracurricolare ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c). In assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'imprese;
 - b) unità con un numero compreso tra sei e diciannove dipendenti a tempo indeterminato: contemporaneamente non più di due tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curriculari e non più di due tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c);
 - c) unità con un numero pari o superiore a venti dipendenti a tempo indeterminato: contemporaneamente, tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curriculari in misura non superiore al dieci per cento del numero dei dipendenti, arrotondato all'unità superiore e tirocini extracurriculari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c), in misura non superiore al dieci per cento del numero dei dipendenti, arrotondato all'unità superiore.

2. Ai fini del computo di cui al precedente comma 1, sono considerati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
 3. I limiti numerici di cui al precedente comma 1 non si applicano ai tirocini promossi o attivati in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l.n. 381/1991 e s.m. e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
- **Il comma 1 dell'art. 10, “Modalità di attivazione e gestione dei tirocini”, è sostituito dal seguente:**
 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate esclusivamente tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti individuati anche su impulso dei candidati tirocinanti a ciò espressamente chiamati. Alla convenzione, in qualsiasi modo formatasi, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
 - **L'art. 13, “Indennità di partecipazione”, è sostituito dal seguente:**
 1. Ai sensi dell'art 1, commi 34-36 della l. n. 92/2012, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, è corrisposta al tirocinante – di norma a cura del soggetto ospitante e salvo diversa previsione della convenzione – un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro trecento lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di cui al precedente art. 2, comma 7 e fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. L'importo minimo è elevato a euro quattrocento lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali. I costi di erogazione dell'indennità, altresì, sono sostenuti di norma a cura del soggetto ospitante, salvo diversa previsione della convenzione.
 2. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell'ammortizzatore. Nell'ipotesi in cui l'importo percepito a titolo di ammortizzatore è inferiore all'indennità da corrispondersi a titolo di tirocinio, il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza.
 3. L'indennità viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua durata su base mensile. In caso di partecipazione inferiore l'indennità può essere ridotta proporzionalmente. L'indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
 4. Fermo restando che i tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 non costituiscono rapporto di lavoro, dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 917/1986, TUIR, e s.m. e i.
 5. I soggetti ospitanti pubblici possono accogliere tirocinanti nel rispetto del principio di invarianza finanziaria ai sensi della normativa vigente.
 6. I soggetti promotori pubblici hanno facoltà di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché forme di forfezizzazione, garantendo la copertura finanziaria dell'indennità di partecipazione.
 7. I soggetti promotori privati possono in convenzione assumere l'onere della corresponsione dell'indennità di partecipazione.
 8. Al fine di favorire l'utilizzo dei tirocini estivi, per gli stessi si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro centocinquanta lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di cui al precedente art. 2, c. 7 e fino

ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. L'importo minimo è elevato a euro duecento lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo.

9. Qualora l'indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto terzo per conto del soggetto ospitante – o del soggetto promotore qualora convenuto – nella convenzione deve essere indicato il soggetto terzo e deve essere previsto l'obbligo del soggetto ospitante – o del soggetto promotore qualora convenuto – di garantire la corresponsione dell'indennità in caso di inadempimento da parte del soggetto terzo.

- **L'art. 14, “*Informazione, monitoraggio e valutazione*”, è integrato come segue:**

4. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge attività di monitoraggio mediante la costituzione di apposito Gruppo per le attività di cui all'art. 17, comma 4 e ne definisce la composizione.

- **L'art. 17, “*Disposizioni speciali*”, è sostituito dal seguente:**


1. In deroga alle disposizioni della presente Direttiva in materia di durata settimanale, ammontare dell'indennità e ripetibilità presso lo stesso soggetto ospitante, i servizi territorialmente competenti possono promuovere tirocini di cui all'art. 1, comma 5, di cui abbiano dichiarato e motivato la prevalente finalità di **inclusione socio-lavorativa o terapeutico-riabilitativa** nel rispetto dei criteri previsti dai successivi commi. Tali tirocini possono attivarsi mediante previa “presa in carico” da parte dei servizi territorialmente competenti, in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale sulla base dei singoli progetti formativi personalizzati.
2. I servizi territorialmente competenti, per ciascun tirocinio di cui al precedente comma 1 con prevalente finalità di **inclusione socio-lavorativa**, sulla base di motivazioni inerenti le esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato, possono promuovere tirocini in deroga nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) impegno settimanale almeno pari a cinque ore;
 - b) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato è compreso fra le cinque e le diciannove ore, indennità di partecipazione calcolata proporzionalmente all'impegno settimanale effettivo sulla base di euro centocinquanta lordi mensili corrispondenti ad un impegno settimanale di venti ore;
 - c) ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per non più di due volte.
3. I servizi territorialmente competenti, per ciascun tirocinio di cui al precedente comma 1 aventi prevalente finalità **terapeutico-riabilitativa**, sulla base di motivazioni inerenti le esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato, possono promuovere tirocini in deroga nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) impegno settimanale come stabilito dal singolo piano terapeutico-riabilitativo;
 - b) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ciascun progetto personalizzato è compreso fra le cinque e le diciannove ore, indennità di partecipazione calcolata proporzionalmente all'impegno settimanale effettivo sulla base di euro

- centocinquanta lordi mensili corrispondenti ad un impegno settimanale di venti ore;
- c) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ciascun progetto personalizzato è inferiore alle cinque ore, facoltà di non corrispondere alcuna indennità;
 - d) ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante secondo quanto stabilito dal singolo piano terapeutico riabilitativo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, i servizi territorialmente competenti prima di promuovere tirocini in deroga trasmettono le informazioni relative a ciascun progetto formativo di tirocinio ad apposito Gruppo di monitoraggio costituito ai sensi dell'art. 14, comma 4 della presente Direttiva. Il Gruppo di monitoraggio può formulare al servizio territorialmente competente osservazioni in merito alle informazioni ricevute.
 5. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni al Gruppo di monitoraggio e per la formulazione delle osservazioni da parte del Gruppo stesso, sono stabiliti con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Attive del Lavoro.
 6. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità dei tirocini per persone con disabilità, svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, con proprio atto il Servizio Politiche attive del lavoro può definire specifiche misure di sostegno, anche alla luce dei risultati emersi dall'attività di monitoraggio.

- **L'art. 18, “*Disposizioni finali e transitorie*”, è sostituito dal seguente:**

1. Le presenti disposizioni costituiscono livelli minimi di riferimento per i tirocini di cui all'art. 1, comma 5.
2. Eventuali adeguamenti di natura tecnica a seguito di nuove disposizioni nazionali e regionali sono introdotte con atto del Servizio Politiche attive del lavoro.
3. La presente Direttiva sostituisce la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.r. 17/07/2013 n. 17) approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 2 dicembre 2013.
4. Le disposizioni della presente Direttiva entrano in vigore dalla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, fatte salve le disposizioni previste nell'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 che entrano in vigore successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria della determinazione dirigenziale di cui all'art. 17, comma 5.
5. Le attività dei servizi territorialmente competenti che ineriscono prese in carico di persone con disabilità, svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sono svolte nel rispetto della disciplina previgente il 2 gennaio 2014 fino all'adozione e pubblicazione della determinazione di cui al comma 5 dell'art. 17.

ALLEGATO B



Regione Umbria

**DIRETTIVA DI ATTUAZIONE
DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI
(ART. 1, L.R. 17/09/2013 N. 17)**

—————

Testo consolidato

***Direttiva approvata con D.G.R. 2 dicembre
2013, n. 1354***

Art. 1**Finalità, definizioni e campo di applicazione**

1. La Regione favorisce l'uso integrato dei tirocini con gli altri strumenti di politica attiva del lavoro al fine di orientare e qualificare l'inserimento lavorativo nonché ridurre la disoccupazione.
2. Per tirocinio si intende, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i., un'esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta da soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione nell'ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, che non si configura come rapporto di lavoro.
3. I tirocini si distinguono in:
 - a) **curriculari**, esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione finalizzate al conseguimento di un titolo di studio e/o di una qualificazione;
 - b) **extracurriculari**, esperienze in situazioni di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.
4. Con la presente direttiva si intende disciplinare le modalità di attuazione dei tirocini extracurriculari e di qualsiasi altra misura avente medesimo oggetto e finalità, fatta eccezione per i periodi di pratica professionale e quelli previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, per i tirocini transnazionali nonché per i tirocini per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea promossi all'interno delle quote d'ingresso.
5. I tirocini extracurriculari si articolano in:
 - a) **tirocini formativi e di orientamento**, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Destinatari sono coloro che hanno conseguito un titolo di studio o una qualifica professionale nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocino, secondo le procedure definite dalle singole fattispecie;
 - b) **tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro**, rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e a inoccupati. Tali tirocini sono attivabili anche in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
 - c) **tirocini estivi**, finalizzati ad orientare la scelta di ulteriori percorsi di studio o di percorsi professionali o di lavoro, promossi a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e che sono regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o inseriti in un percorso di formazione professionale nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tali tirocini si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.
6. Ai tirocini di cui al precedente comma 5 attivati in favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, e di cittadini dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Art. 2**Durata dei tirocini extracurriculari**

1. La durata dei tirocini extracurriculari di cui al precedente art. 1, comma 5 della presente direttiva è differenziata in funzione delle finalità e dei destinatari e non può essere superiore a:
 - a) mesi sei per i tirocini di formazione ed orientamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a);
 - b) mesi dodici per i tirocini con finalità di inserimento/reinserimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b);
 - c) mesi tre per i tirocini estivi di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) anche nel caso di pluralità di tirocini attivati a favore del medesimo destinatario.
2. Per le persone con disabilità¹ riconosciute dalla normativa vigente (di seguito “persone con disabilità”), la durata dei tirocini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), può estendersi fino a ventiquattro mesi.
3. Per le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e s.m. e i., *Disciplina delle cooperative sociali*, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, la durata dei tirocini di cui al precedente comma 1, lett. a) può estendersi fino a dodici mesi.
4. La durata massima prevista per tutte le tipologie di tirocinio si intende comprensiva delle eventuali proroghe.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia, infortunio e chiusura aziendale temporanea. In caso di malattia o infortunio, la sospensione si verifica se il medesimo evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio; in caso di chiusura aziendale, la sospensione si verifica se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a quindici giorni consecutivi.
6. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3.
7. La durata settimanale delle attività previste per lo svolgimento dei tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, determinata in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, deve essere almeno pari a venti ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali di lavoro previste dal CCNL relativo al settore di riferimento del soggetto ospitante.
8. L'impegno settimanale di attività formativa, di cui al comma precedente, va assolto di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità: “Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”.

Art. 3**Soggetti promotori**

1. I tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 sono promossi da un soggetto pubblico o privato che presidia la qualità dell'esperienza. A tal fine, in ottemperanza all'art. 13, comma 3, lett. c) della l.r. n. 69/1981 e s.m. e i. la Regione individua come soggetti promotori:
 - a) la Regione Umbria;
 - b) gli Enti locali, singoli o associati, nonché i Centri per l'Impiego;
 - c) le Camere di commercio e le loro articolazioni organizzative;
 - d) gli istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR;
 - e) le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - f) i soggetti accreditati alla formazione professionale;
 - g) le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali;
 - h) le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
 - i) le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione;
 - j) i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lvo. n. 276/2003 e s.m. e i., non già compresi nelle lettere precedenti.
2. La Regione sostiene azioni di promozione e di qualificazione del sistema dei soggetti promotori anche con riferimento a precisi destinatari delle misure.

Art. 4**Soggetti ospitanti**

1. I tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, lettere a), b) e c) possono essere ospitati da tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
2. I tirocinanti non potranno essere impegnati in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio, né gli stessi potranno essere impiegati per sostituire personale con contratto a termine, personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione del soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante può contestualmente accogliere, nella stessa unità operativa, più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 per lo stesso profilo professionale, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo art. 9 della presente direttiva.
4. Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, accogliere, nella medesima unità operativa, ripetutamente più tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5, anche non consecutivi, le

cui durate non superino, comprese le proroghe, la somma di ventiquattro mesi complessivi nei tre anni precedenti alla richiesta di attivazione del tirocinio. Tale limite non opera:

- a) nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all'unità superiore, ha dato luogo, nell'unità operativa, ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi;
 - b) per i tirocini di cui all'art. 1, comma 5 in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
 - c) per i tirocini estivi.
5. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/99, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
 6. Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga o che riguardino lavoratori che svolgono attività equivalenti a quelle del percorso formativo.
 7. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini di cui all' art. 1, comma 5, lettere a) e b) nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione di personale.
 8. Il soggetto ospitante, fatta eccezione per i tirocini estivi, non può realizzare più di un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente art. 2 della presente direttiva. In ogni caso fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l'attivazione della misura, rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e/o autonomo.
 9. Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
 10. Ciascun soggetto pubblico o privato di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 3, comma 1, non può contemporaneamente per lo stesso tirocinio ricoprire il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante.

Art. 5

Compiti del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore al fine di presidiare la qualità dell'esperienza ha il compito di:
 - a) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio coadiuvando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - b) individuare, quale responsabile organizzativo del tirocinio, un referente i cui compiti sono definiti al successivo art. 7;

- c) monitorare il buon andamento dell'esperienza di tirocinio, anche provvedendo a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali irregolarità;
- d) redigere, con cadenza annuale, una relazione anche al fine di evidenziare i risultati di inserimento/reinserimento lavorativo, dandone adeguata pubblicità nel proprio sito internet. La relazione è inviata alla Regione.

Art. 6

Compiti del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante ha il compito di:

- a) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- b) designare un tutor con esperienze e competenze professionali adeguate, i cui compiti sono definiti al successivo art. 7;
- c) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e ogni altro strumento idoneo e necessario allo svolgimento delle attività formative;
- d) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
- e) garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall'avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica secondo quanto previsto dall'Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lvo n. 81/2008.

Art. 7

Tutoraggio

1. Il referente del soggetto promotore di cui al precedente art. 5 ha il compito di:

- a) assicurare la coerente stesura del progetto formativo rispetto agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) e c);
- b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
- c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto anche al fine di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa ai fini del rilascio dell'attestazione di cui al successivo art. 12 della presente direttiva, anche per una eventuale evoluzione in un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Il tutor aziendale designato dal soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del piano formativo e ha il compito di:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante;

- b) promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, collaborando con il referente di attività del soggetto promotore per l'attestazione degli apprendimenti;
 - c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (es. registri) per l'intera durata dello stesso;
 - d) accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.
3. Il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano al fine di garantire il buon andamento dell'esperienza di tirocinio rispetto all'efficienza organizzativa e all'efficacia del percorso formativo. In particolare, collaborano per l'accertamento e l'eventuale attestazione delle competenze acquisite.

Art. 8

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante.

Art. 9

Limiti numerici

1. Il soggetto ospitante, in base alle dimensioni numeriche dell'unità operativa in cui si svolge il tirocinio, può accogliere contemporaneamente un numero di tirocini, siano essi curricolari o extracurricolari, entro i limiti di seguito indicati:
 - a) unità con un numero compreso tra zero e cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinio extracurricolare ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curricolare e un tirocinio extracurricolare ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c). In assenza di dipendenti il soggetto ospitante dovrà assicurare il tutoraggio anche attraverso un soggetto esterno in caso di rete d'imprese;
 - b) unità con un numero compreso tra sei e diciannove dipendenti a tempo indeterminato: contemporaneamente non più di due tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curricolari e non più di due tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c);
 - c) unità con un numero pari o superiore a venti dipendenti a tempo indeterminato: contemporaneamente, tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lettere a) e b) o curricolari in misura non superiore al dieci per cento del numero dei dipendenti, arrotondato all'unità superiore e tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1, c. 5, lett. c), in misura non superiore al dieci per cento del numero dei dipendenti, arrotondato all'unità superiore.
2. Ai fini del computo di cui al precedente comma 1, sono considerati come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. I limiti numerici di cui al precedente comma 1 non si applicano ai tirocini promossi o attivati in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l.n. 381/1991 e s.m. e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 10

Modalità di attivazione e gestione dei tirocini

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate esclusivamente tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti individuati anche su impulso dei candidati tirocinanti a ciò espressamente chiamati. Alla convenzione, in qualsiasi modo formatasi, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.
2. La convenzione può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie.
3. Il modello della convenzione e il modello del progetto formativo sono approvati con apposito atto dal Servizio Politiche Attive del Lavoro.
4. I tirocini di cui all'art. 1, comma 5, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. n. 510/1996, *Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*, convertito in l. n. 608/1996 e s.m. e i.
5. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni, la normativa di riferimento sarà individuata in quella della Regione sede di attivazione del tirocinio, salvo quanto previsto dalla l. n. 99/2013.
6. Nel caso di tirocini promossi in Umbria che prevedono lo svolgimento dell'attività formativa esclusivamente in un'altra Regione la normativa di riferimento è individuata in quella della Regione nella quale si svolge il tirocinio.
7. Nel caso di tirocini promossi in altre Regioni che prevedono lo svolgimento del tirocinio nel territorio della Regione Umbria la normativa di riferimento è quella di cui alla presente direttiva.

Art. 11

Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicurativa.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una amministrazione pubblica, nelle relativa convenzione si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve estendersi a tutte le attività del progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica ospitante.

Art. 12

Attestazione degli apprendimenti acquisiti

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della d.g.r. n. 51/2010, *Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione*.
2. Il tirocinio deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino ai sensi dell'art. 2, lett. i) d.lvo n. 276/2003 e s.m. e i., *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo.
3. È fatto obbligo ai soggetti attuatori di attività di formazione professionale, l'acquisizione nel procedimento di riconoscimento dei crediti formativi della attestazione e delle eventuali ulteriori evidenze relative ad esperienze di tirocinio, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Art. 13

Indennità di partecipazione

1. Ai sensi dell'art 1, commi 34-36 della l. n. 92/2012, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, è corrisposta al tirocinante - di norma a cura del soggetto ospitante e salvo diversa previsione della convenzione - un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro trecento lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di cui al precedente art. 2, comma 7 e fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. L'importo minimo è elevato a euro quattrocento lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali. I costi di erogazione dell'indennità, altresì, sono sostenuti di norma a cura del soggetto ospitante, salvo diversa previsione della convenzione.
2. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell'ammortizzatore. Nell'ipotesi in cui l'importo percepito a titolo di ammortizzatore è inferiore all'indennità da corrispondersi a titolo di tirocinio, il tirocinante ha diritto alla corresponsione della differenza.
3. L'indennità viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua durata su base mensile. In caso di partecipazione inferiore l'indennità può essere ridotta proporzionalmente. L'indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
4. Fermo restando che i tirocini di cui al precedente art. 1, comma 5 non costituiscono rapporto di lavoro, dal punto di vista fiscale l'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, d.p.r. n. 917/1986, TUIR, e s.m. e i.

5. I soggetti ospitanti pubblici possono accogliere tirocinanti nel rispetto del principio di invarianza finanziaria ai sensi della normativa vigente.
6. I soggetti promotori pubblici hanno facoltà di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché forme di forfetizzazione, garantendo la copertura finanziaria dell'indennità di partecipazione.
7. I soggetti promotori privati possono in convenzione assumere l'onere della corresponsione dell'indennità di partecipazione.
8. Al fine di favorire l'utilizzo dei tirocini estivi, per gli stessi si ritiene congrua un'indennità di partecipazione minima mensile di euro centocinquanta lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di cui al precedente art. 2, c. 7 e fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. L'importo minimo è elevato a euro duecento lordi mensili se l'impegno settimanale è pari o superiore a venticinque ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo.
9. Qualora l'indennità di partecipazione è corrisposta da un soggetto terzo per conto del soggetto ospitante - o del soggetto promotore qualora convenuto - nella convenzione deve essere indicato il soggetto terzo e deve essere previsto l'obbligo del soggetto ospitante - o del soggetto promotore qualora convenuto - di garantire la corresponsione dell'indennità in caso di inadempimento da parte del soggetto terzo.

Art. 14

Informazione, monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale, in accordo con le parti sociali e le amministrazioni provinciali, assicura la necessaria attività di informazione, promuovendo le opportunità collegate all'attivazione dei tirocini. Prevede, inoltre, attività di sensibilizzazione mirata a seconda delle diverse tipologie di beneficiari.
2. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge, anche in accordo con le Agenzie tecniche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attività di monitoraggio finalizzate alla valutazione dell'efficacia delle politiche e delle misure disciplinate ai sensi della presente direttiva con particolare riferimento ai risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.
3. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Giunta Regionale, di norma entro il 30 ottobre di ogni anno, dà opportuna comunicazione dei risultati del monitoraggio e delle relazioni dei soggetti promotori di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d).
4. La Giunta regionale attraverso i servizi competenti, svolge attività di monitoraggio mediante la costituzione di apposito Gruppo per le attività di cui all'art. 17, comma 4 e ne definisce la composizione.

Art. 15

Politiche di accompagnamento e di sostegno

1. La Regione può finanziare, sostenere e promuovere, in accordo con il comma 1 dell'art.13 della l. n. 69/1981 e s.m. e i., *Norme sul sistema formativo regionale*, e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza:
 - a) misure agevolative atte a realizzare i tirocini nonché interventi tesi a favorire l'evoluzione dei

- tirocini in una opportunità lavorativa qualificata, anche attraverso lo strumento dell'apprendistato;
- b) misure finalizzate a incentivare la definizione di progetti formativi di qualità.
2. Al fine di promuovere le politiche di cui al precedente comma 1, possono essere previsti meccanismi e strumenti che riguardino specifiche tipologie di destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti, secondo criteri individuati nei singoli provvedimenti, anche al fine di valorizzare la responsabilità sociale dell'impresa. Possono essere, altresì, individuate misure di incentivazione per i soggetti promotori e/o per i soggetti ospitanti a condizione che raggiungano elevati risultati nell'evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro.

Art. 16

Vigilanza, controllo e sanzioni

1. La Regione Umbria opera per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tale scopo possono essere promosse forme di collaborazione con le autorità competenti in materia ispettiva.
2. Qualora il soggetto promotore riscontri presunte irregolarità circa il rispetto delle disposizioni della presente direttiva ne dà immediata segnalazione alla Regione.
3. La Regione, anche su impulso dei soggetti promotori, dispone la sospensione dall'attivazione dei tirocini, per il periodo di un anno dall'accertamento, nei confronti del soggetto ospitante che non abbia rispettato le disposizioni della presente direttiva o quanto previsto nella convenzione e nel progetto formativo. Il soggetto ospitante è tenuto altresì al rimborso di eventuali risorse pubbliche corrisposte.
4. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di euro mille a un massimo di euro seimila.
5. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981 e s.m.e i.

Art. 17

Disposizioni speciali

1. In deroga alle disposizioni della presente Direttiva in materia di durata settimanale, ammontare dell'indennità e ripetibilità presso lo stesso soggetto ospitante, i servizi territorialmente competenti possono promuovere tirocini di cui all'art. 1, comma 5, di cui abbiano dichiarato e motivato la prevalente finalità di **inclusione socio-lavorativa o terapeutico-riabilitativa** nel rispetto dei criteri previsti dai successivi commi. Tali tirocini possono attivarsi mediante previa "presa in carico" da parte dei servizi territorialmente competenti, in favore di persone con disabilità, di persone svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale sulla base dei singoli progetti formativi personalizzati.

2. I servizi territorialmente competenti, per ciascun tirocinio di cui al precedente comma 1 con prevalente finalità di **inclusione socio-lavorativa**, sulla base di motivazioni inerenti le esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato, possono promuovere tirocini in deroga nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) impegno settimanale almeno pari a cinque ore;
 - b) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato è compreso fra le cinque e le diciannove ore, indennità di partecipazione calcolata proporzionalmente all'impegno settimanale effettivo sulla base di euro centocinquanta lordi mensili corrispondenti ad un impegno settimanale di venti ore;
 - c) ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per non più di due volte.
3. I servizi territorialmente competenti, per ciascun tirocinio di cui al precedente comma 1 aventi prevalente finalità **terapeutico-riabilitativa**, sulla base di motivazioni inerenti le esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ogni progetto personalizzato, possono promuovere tirocini in deroga nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) impegno settimanale come stabilito dal singolo piano terapeutico-riabilitativo;
 - b) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ciascun progetto personalizzato è compreso fra le cinque e le diciannove ore, indennità di partecipazione calcolata proporzionalmente all'impegno settimanale effettivo sulla base di euro centocinquanta lordi mensili corrispondenti ad un impegno settimanale di venti ore;
 - c) qualora l'impegno settimanale commisurato alle esigenze soggettive del tirocinante poste a fondamento di ciascun progetto personalizzato è inferiore alle cinque ore, facoltà di non corrispondere alcuna indennità;
 - d) ripetibilità del tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante secondo quanto stabilito dal singolo piano terapeutico riabilitativo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, i servizi territorialmente competenti prima di promuovere tirocini in deroga trasmettono le informazioni relative a ciascun progetto formativo di tirocinio ad apposito Gruppo di monitoraggio costituito ai sensi dell'art. 14, comma 4 della presente Direttiva. Il Gruppo di monitoraggio può formulare al servizio territorialmente competente osservazioni in merito alle informazioni ricevute.
5. I termini e le modalità per la trasmissione delle informazioni al Gruppo di monitoraggio e per la formulazione delle osservazioni da parte del Gruppo stesso, sono stabiliti con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche Attive del Lavoro.
6. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità dei tirocini per persone con disabilità, svantaggiate di cui alla l. n. 381/1991 e s.m. e i., nonchè dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale, con proprio atto il Servizio Politiche attive del lavoro può definire specifiche misure di sostegno, anche alla luce dei risultati emersi dall'attività di monitoraggio.

Art. 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni costituiscono livelli minimi di riferimento per i tirocini di cui all'art. 1, comma 5.
2. Eventuali adeguamenti di natura tecnica a seguito di nuove disposizioni nazionali e regionali sono introdotte con atto del Servizio Politiche attive del lavoro.
3. La presente Direttiva sostituisce la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (art. 1, L.r. 17/07/2013 n. 17) approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 2 Dicembre 2013.
4. Le disposizioni della presente Direttiva entrano in vigore dalla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, fatte salve le disposizioni previste nell'art. 17, commi 1, 2, 3, 4 che entrano in vigore successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria della determinazione dirigenziale di cui all'art. 17, comma 5.
5. Le attività dei servizi territorialmente competenti che ineriscono prese in carico di persone con disabilità, svantaggiate ai sensi della l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sono svolte nel rispetto della disciplina previgente il 2 gennaio 2014 fino all'adozione e pubblicazione della determinazione di cui al comma 5 dell'art. 17.